

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 11 DEL 25.3.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Milano il 2 marzo 2024;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 30 del regolamento I.B.A.;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;

CONDANNA

Il tesserato Aboutaleb Mohamed Ayman, della ASD Pugilistica Heracles, alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 30 del Regolamento I.B.A. durante la riunione di pugilato svoltosi a Milano in data 03/03/2024, ed in particolare: *"al termine del proprio incontro, perso per squalifica alla terza ripresa, non accettando il verdetto, si toglieva i guantoni e li lanciava contro l'arbitro e ancor prima della lettura del verdetto abbandonava il ring e rivolgeva le seguenti frasi offensive verso l'arbitro **Ciro Di Marzo** <<come cazzo arbitri!! coglione!!>>"*.

Fatti accertati in Milano a far data dal 3/03/2024.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

